



Città di Lainate

Codice Ente 11004

C.C. n. 34 del 11/04/2013

OGGETTO:	ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/04.
-----------------	--

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di 1° convocazione - seduta pubblica

L'anno 2013, addì undici del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle Adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

LANDONIO ALBERTO	si	REZZONICO ROSSANO MASSIMO	si
PRAVETTONI ALVARO	si	BATTISTINI ORAZIO	si
GARAMPAZZI MASSIMO	si	CATTANEO MAURO	si
DELL'ACQUA FRANCO ATTILIO	si	SAVINO GIANLUCA	si
PERFETTI EZIO	si	PROCOPI ROSALBA	no
CONTI MARTA	si	BOCCOLLI CARLO	si
MESSINA FRANCESCO	si	PILATI ANDREA MARIO	no
ZANNINI NATALINO	si	MARAZZI ANNA MARIA	si
CONTIN AGOSTINO	si	BORRONI MARINO	si
CAMPANA FABIO	si	CLERICI RINO	no
ANZANI ADRIANO	si		

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Pravettoni Alvaro assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. n. 34 del 11/04/2013

OGGETTO:	ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/04.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 dai responsabili dei servizi interessati;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'articolo 42 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;

Presenti n. 18

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. 3 (Savino, Cattaneo, Boccolli)

Astenuti n. 2 (Marazzi, Borroni)

DELIBERA

di approvare la suesposta deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/04

L'assessore alle politiche territoriali

Premesso che:

- l'art. 146 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") stabilisce l'obbligo di autorizzazione paesaggistica per le opere e gli interventi da realizzarsi su beni soggetti a tutela;
- l'art. 167 del suddetto D.Lgs. n. 42/2004 (così come modificato e integrato dall'art. 1, comma 36, lettere a) e b) della L. 15.12.2004 n. 308) prevede, in caso di realizzazione di opere in aree soggette ai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del Decreto medesimo in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, le sanzioni alternative della rimessione in pristino a spese del trasgressore o del pagamento - a titolo di sanzione - di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, da determinarsi previa perizia di stima;
- peraltro, la disposizione di cui al suddetto art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 ribadisce quanto già previsto negli artt. 15 della L n. 1497/1939 e 164 del D. Lgs. 490/1999;
- il successivo art. 181 del D. Lgs. n. 42/2004 (così come integrato dall'art. 1, comma 36, lettera c) della L. n. 308/2004), dopo aver stabilito - ai commi 1 e 1-bis - specifiche sanzioni penali nel caso di realizzazione di interventi di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, prevede - al successivo comma 1-ter - che, "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'art. 167", le sanzioni penali non si applicano "qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica", secondo le procedure di cui al successivo comma 1-quater, in presenza di particolari tipologie di interventi descritti alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1-ter;
- il comma 1-quater dell'art. 181 in esame descrive, poi, il procedimento volto all'acquisizione del suddetto giudizio di compatibilità stabilendo che, sulla domanda a tal fine presentata dal "proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter", l'autorità preposta alla gestione del vincolo si pronunci entro il termine perentorio di centottanta giorni, "previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni";
- inoltre, l'art. 1, comma 37 della L. n. 308/2004 prevede che l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti, nel caso di realizzazione di interventi su beni paesaggistici effettuati entro e non oltre il 30 settembre 2004 in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, comporta l'estinzione del reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e di ogni altro reato in materia paesaggistica a condizione che il trasgressore abbia previamente pagato la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del suddetto D.Lgs. n. 42/2004, maggiorata da un terzo alla metà, ed una sanzione pecuniaria aggiuntiva, determinata dall'autorità competente alla irrogazione della sanzione stabilita dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, per un importo compreso tra un minimo di €. 3.000,00 ed un massimo di €. 50.000,00;

Rilevato che:

- dalla normativa sopra richiamata, pertanto, consegue che, in caso di inottemperanza agli obblighi e alle prescrizioni previsti in materia di tutela del paesaggio, si applicano obbligatoriamente le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalla normativa medesima a prescindere dalla compatibilità dell'intervento realizzato rispetto al vincolo di tutela gravante sul bene sul quale sono state eseguite le opere;

- il danno ambientale, peraltro - pur non costituendo criterio esclusivo di commisurazione della sanzione amministrativa in quanto alternativo a quello del profitto a seconda del maggior importo dell'uno o dell'altro -, assume comunque rilievo preponderante nella determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 da valutarsi in maniera differente a seconda che l'intervento sia ritenuto compatibile o meno.

Considerato che:

- in attesa della definizione, da parte della Regione, dei criteri e delle modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 nonché all'art. 1, comma 37 della L. n. 308/2004 si rende comunque necessario procedere all'individuazione degli stessi posto che l'art. 181, comma 1-quater D.Lgs. n. 42/2004 impone il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni per la definizione del procedimento, nella disposizione medesima descritto, volto a conseguire l'accertamento di compatibilità in presenza del quale, a fronte delle tipologie di interventi previsti alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1-ter e previo pagamento delle sanzioni ripristinatorie o pecuniarie di cui all'art. 167, non si applica la sanzione penale;

- ai soli fini dell'espressione del parere di compatibilità di cui al suddetto art. 181, comma 1-ter del D.Lgs. n. 42/2004, tra le tipologie di abusi indicati alla lettera a) del comma medesimo, possono essere inclusi, nella misura in cui non alterano lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli immobili, anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, cambio di destinazione d'uso, aumento di superficie utile entro sagoma e nuova costruzione completamente interrata;

- i criteri e le modalità di determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 D.Lgs. n. 42/2004, specificati nell'Allegato del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e più diffusamente chiariti nella relativa Relazione in atti, si applicano anche ai casi di accertamento di conformità di cui all'art. 17 della L.R. n. 23 del 21.10.2004 (in precedenza, art. 13 della L. n. 47/1985 e art. 36 del D.P.R. n. 380/2001), qualora le opere edilizie oggetto della richiesta di sanatoria siano state effettuate in ambiti sottoposti alla tutela paesaggistica, in quanto la nota della Regione del 24.9.1991, emanata con riferimento alla Circolare Ministeriale per i Beni Culturali e Ambientali n. 1795/IIG dell'8.7.1991, ha chiarito che la sanatoria di cui all'art. 13 della L. n. 47/1985 (ora art. 17 della L.R. n. 23/2004) riguarda esclusivamente l'aspetto urbanistico - edilizio degli abusi e che, pertanto, sono escluse dalla sanatoria stessa le autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 7 della L. n. 1497/1939 (ora art. 146 del D.Lgs. 42/2004) con conseguente obbligo, per il Comune, di irrogare le relative sanzioni amministrative;

Ritenuto che:

- ai fini dell'individuazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004 occorre distinguere le seguenti tre ipotesi:

1. nel caso in cui l'abuso edilizio sia ritenuto compatibile con il vincolo paesaggistico dalla Commissione per il Paesaggio, la sanzione sarà determinata con riferimento al solo maggior profitto conseguito in quanto il giudizio di compatibilità comporta, ex se, una valutazione di sostenibilità dell'opera nel contesto paesaggistico - ambientale con conseguente prevalenza del profitto medesimo rispetto al danno ambientale;

2. qualora, invece, l'abuso sia ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico, in quanto ha determinato una alterazione dell'ambiente tale da compromettere i valori paesaggistici oggetto di protezione, si procederà ad ordinare la demolizione dell'opera prescrivendo eventuali modalità di esecuzione secondo le indicazioni che la Commissione per il Paesaggio riterrà opportuno stabilire;

3. infine, se l'abuso è ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico - ma non ripristinabile in quanto, sulla base di apposita perizia tecnica, venga accertato che l'eliminazione della porzione abusiva potrebbe arrecare pregiudizio alla parte legittima dell'immobile o potrebbe comportare un danno maggiore all'ambiente rispetto al mantenimento in essere dell'abuso medesimo -, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari al danno ambientale arrecato (ritenuto, in questo caso, sicuramente prevalente stante il suddetto giudizio di incompatibilità) determinato dal profitto conseguito aumentato di una percentuale variabile in relazione al carta di sensibilità Paesistica DP 03 allegata al PGT Vigente in cui l'abuso è stato realizzato;
- pertanto, in relazione all'ipotesi di cui al suddetto punto 1), i parametri per il calcolo del maggior profitto ai quali far riferimento per redigere la perizia (sintetica) di stima di cui all'art. 167, 1° comma del D.Lgs. n. 42/2004 sono i seguenti:

- a) zona di ubicazione,
- b) tipologia edilizia,
- c) superficie di riferimento,
- d) valore venale medio,
- e) costo unitario medio, dedotto dal costo di costruzione
- f) vetustà dell'opera abusiva;

- per quanto riguarda le ipotesi di cui al suddetto punto 3), per la determinazione del danno ambientale, si assumono i coefficienti moltiplicatori descritti nell'Allegato (facente parte integrante del presente provvedimento) variabili in relazione all'ubicazione dell'opera abusiva in una delle seguenti zone:

- Zona 1 = Sensibilità molto elevata
- Zona 2 = Sensibilità elevata
- Zona 3 = Sensibilità media
- Zona 4 = Sensibilità bassa
- Zona 5 = Sensibilità molto bassa

Considerato, altresì, che:

- in caso di interventi realizzati in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, al fine di ricondurre la determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria in concreto irrogabile a criteri di omogeneità, quest'ultima sarà riferita solamente alla superficie della porzione dell'immobile eseguita abusivamente e non già a quella complessiva dell'immobile medesimo;
- nel caso in cui, per la particolare tipologia dell'intervento realizzato, non sia possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria in base ai criteri di cui all'art. 167, 1° comma del D.Lgs. n. 42/2004, quest'ultima non potrà essere comunque inferiore ad €. 516,00, per le opere realizzate prima dell'entrata in vigore della L. 308/2004 (e, cioè, entro l'11.1.2005) e ad €. 2.000,00 per quelle effettuate in vigenza della legge medesima;

- ai fini della determinazione della ulteriore maggiorazione, da un terzo alla metà, prevista dall'art. 1, comma 37, lett. b), punto 1) della L. n. 308/2004 - la cui corresponsione concorre, insieme con le altre condizioni previste dalla norma medesima, alla estinzione dei reati in materia paesaggistica - si individuano i seguenti criteri:

1. per gli interventi di nuova costruzione e ampliamento, verrà applicata una maggiorazione pari alla metà della somma calcolata a titolo di sanzione pecuniaria a norma dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004;

2. per gli interventi sull'esistente (manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro risanamento conservativo, adeguamento funzionale e ristrutturazione edilizia), verrà applicata una maggiorazione pari ad un terzo della somma calcolata a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004;

- la sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista dall'art. 1, comma 37, lett. b) punto 2) della L. n. 308/2004, sempre ai fini dell'estinzione dei reati in materia paesaggistica, è determinata in €. 3.000,00, 4.000,00 e 5.000,00 per interventi sull'esistente consistenti, rispettivamente, in manutenzione straordinaria, restauro e, adeguamento, ristrutturazione edilizia; mentre, per gli interventi di nuova costruzione e ampliamento, la sanzione medesima sarà pari ad €. 300/mc e, comunque, non inferiore ad €.6.000,00.

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

1. di approvare, per le motivazioni espone in premessa, i criteri e le modalità di calcolo della sanzione prevista dall'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 (come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 36, della L. n. 308/2004) per interventi realizzati in zona di vincolo paesaggistico in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione paesaggistica;
 2. di approvare, per le medesime motivazioni, i criteri e le modalità di calcolo della maggiorazione da applicarsi alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 (così come previsto dall'art. 1, comma 37, lett. b), punto 1) della L. n. 308/2004) descritti in premessa;
 3. di stabilire, sempre per le considerazioni svolte in premessa, l'ammontare della sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista dall'art. 1, comma 37, lett. b), punto 2) della L. n. 308/2004 la cui entità varierà a seconda della tipologia d'intervento realizzato così come specificato nella premessa medesima;
 4. di dare atto che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 sarà irrogata anche nel caso di accertamento di conformità previsto dall'art. 17 L.R. n. 23/2004 (in precedenza, art. 13 della L n. 47/1985);
 5. di stabilire, altresì, che - ai soli fini dell'espressione del parere di compatibilità di cui all'art. 181, comma 1-ter del D.Lgs n. 42/2004 - tra le tipologie di abusi indicati alla lett. a) del medesimo comma 1-ter sono inclusi, nella misura in cui non alterano lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli immobili, anche gli interventi di restauro scientifico, restauro risanamento conservativo, adeguamento funzionale, ristrutturazione edilizia, cambio di destinazione d'uso, aumento di superficie utile entro sagoma e nuova costruzione completamente interrata;
 6. di dare atto, infine, che compete al Responsabile del Servizio, o suo delegato, assumere i provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni paesaggistiche, previo parere della Commissione del Paesaggio di cui alla delibera di CC n.56 del 21.07.2009.
-

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. ____ DEL ____

CALCOLO INDENNITÀ PECUNIARIA

1. Maggior profitto (S)

Il calcolo dell'indennità pecuniaria, riferita al maggior profitto, è determinato attraverso una stima sintetica realizzata con l'utilizzo di valori di mercato, desunti in relazione a caratteristiche intrinseche dell'oggetto, zona del territorio su cui è localizzato, tipologia dell'unità immobiliare di riferimento; la stima è mediata dalla vetustà dell'opera stessa e depurata dal costo di produzione ed è sintetizzata dalla seguente formula estimativa:

$$S = (V_{vm} - Cum) \times T_e \times Z_u \times S_c \times V_a$$

Tale formula è di riferimento per gli interventi di nuova costruzione o per gli ampliamenti; per gli altri interventi S è desunta in maniera forfetaria mediante l'applicazione di valori tabellari, graduati in funzione dell'intervento.

Per gli ampliamenti di volume senza aumento di superficie vengono utilizzati i criteri di trasformazione del volume in superficie di cui alla Legge 47/85 (volume diviso per 5 e moltiplicato per 3)

I parametri ed i coefficienti per determinare l'ammontare dell'indennità pecuniaria (S) sono i seguenti :

V_{vm} Valore venale medio

Cum Costo unitario medio

T_e Tipologia edilizia

Z_u Zona di ubicazione

S_c Superficie di riferimento (rif. Artt. 12-13 legge 392/78 - CALCOLO DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE)

V_a Vetustà dell'opera abusiva

Valore venale medio (V_{vm})

Il V_{vm} è il valore di riferimento a metro quadro per il calcolo dell'indennità pecuniaria ed è desunto dai valori di riferimento dell'Osservatorio dei Valori Immobiliari dell'OSMI in aggiornamento costante rif. Attuale bollettino 2 semestre 2011.

Tali valori sono di base per il calcolo della sanzione. Nella Banca dati dell'Osservatorio le quotazioni valorizzate sono riferite all'ordinarietà degli immobili. Non vengono pertanto presi in considerazione i valori afferenti gli stati qualitativi relativi ad immobili non ordinari.

Per evitare valori finali eccessivamente pesanti e disequilibrate sanzioni sul territorio si è preso a riferimento il valore massimo relativo alla media delle zone centrali e periferiche, incrementato da parametri specifici relativi alle zone ed alle tipologie edilizie.

Edifici a destinazione residenziale

- a. Appartamenti € 2500/mq
- b. Appartamenti recenti (entro 40 anni) € 1875/mq
- c. Appartamenti vecchi (oltre 40 anni) € 1525/mq

Edifici a destinazione commerciale € 1850/mq

Edifici a destinazione terziaria € 1575/mq

Edifici a destinazione produttiva € 1100/mq

Pertinenze

1. Box € 1000/mq
2. posto auto coperto € 800/mq
3. posto auto scoperto € 500/mq

Costo unitario medio di produzione (Cum)

Il Cum è il valore di riferimento a metro quadrato per determinare il costo di produzione del bene da detrarre al Vvm, al fine di individuare il valore complementare (Maggior Profitto) su cui calcolare l'indennità pecuniaria. Tale valore è desunto dal Bollettino prezzi Tipologie edilizie del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano. Il costo di costruzione degli immobili produttivi e rurali è calcolato al 70% del costo di costruzione degli immobili residenziali.

A titolo esemplificativo:

1. Edificio a Torre € 1.008,00/mq rif. A1
2. Edificio Unifamiliare € 1.063,00/mq rif. A2
3. Edificio Pluripiano € 1.282,00/mq rif. A7
4. Villa singola di pregio € 1522,00/mq rif. A6
5. Ed. Civ Abitaz. Con parcheggi interrati € 1538,00 rif. A9
6. Villino € 1.441,00/mq rif. A4
7. Villa a schiera Industrializzate € 777,00 /mq rif. B3

ulteriori riferimenti in ragione dell'effettiva tipologia dei fabbricati oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica potranno essere desunti dal Bollettino prezzi Tipologie edilizie del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano

Coefficiente relativo alla tipologia dell'edificio (Te)

E' un coefficiente di perequazione del valore dell'indennità pecuniaria, rispetto alla densità edilizia, riferito al numero di unità immobiliari dell'intero edificio.

1. Edifici unifamiliari bifamiliari e villette 1.50
2. Edificio fino a 5 unità immobiliari 1.20
3. Condominio fino a 10 unità immobiliari 1.00
4. Grande condominio 0.90

Coefficiente di maggiorazione in riferimento alla zona su cui ricade l'intervento (Zu)

Il territorio soggetto al vincolo di Tutela Paesaggistica è stato suddiviso in cinque zone, in ragione del grado di sensibilità TAV DP 03 - carta di sensibilità paesistica allegata al PGT a ciascuna delle quali è stato attribuito un coefficiente in base al valore paesaggistico della specifica zona.

Zona 1 = Sensibilità molto elevata 1.50

Zona 2 = Sensibilità elevata 1.30

Zona 3 = Sensibilità media 1.20

Zona 4 = Sensibilità bassa 1.10

Zona 5 = Sensibilità molto bassa 1.00

Coefficienti di riduzione delle superfici di riferimento (Sc)

Sono stati attribuiti coefficienti di riduzione per le superfici relative a vani accessori, o pertinenziali, rispetto alla superficie del vano utile identificato come ordinario.

rif. Artt. 13 legge 392/78 - CALCOLO DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE)

Coefficiente di riduzione in relazione alla vetustà dell'abuso (Va)

In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di riduzione rif. Artt. 20 legge 392/78 - CALCOLO DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE)

1.1 Valori forfettari del maggior profitto (S) riferiti agli interventi diversi dalla nuova costruzione e dagli ampliamenti per singola unità immobiliare

Ristrutturazione Edilizia

S = Edifici di valore storico testimoniale € 4000

S = Altri Edifici € 3000

Restauro e risanamento conservativo

S = Edifici di valore storico testimoniale € 3000

S = Altri edifici € 2500

Manutenzione straordinaria

S = Edifici di valore storico testimoniale € 2500

S = Altri edifici € 2000

1.2 Valori forfettari del maggior profitto (S) per ulteriori interventi

Manutenzione straordinaria di parti comuni

S = Edifici di valore storico testimoniale € 2500

S = Altri edifici € 2000

Movimenti di terra (Scavi e riporti)

S = Fino a 15 mc € 2000

S = Oltre i 15 mc fino a 100 mc € 2000+€ 100/mc oltre i 15 mc

S = Oltre i 100 mc €10500+€100/mc oltre i 100 mc

2. Danno ambientale (Da)

Il calcolo dell'indennità pecuniaria, riferita al danno ambientale (Da) è determinato dal valore del maggior profitto (S), come sopra definito, maggiorato con i parametri sotto riportati, in relazione alla zona di intervento, e sintetizzato dalla seguente formula :

$$Da = S \times Cdm$$

Coefficienti di maggiorazione per il calcolo del danno ambientale (Cdm)

Zona 1 = Sensibilità molto elevata 1.20

Zona 2 = Sensibilità elevata 1.10

Zona 3 = Sensibilità media 1.00

Zona 4 = Sensibilità bassa 0,50

Zona 5 = Sensibilità molto bassa 0.10

3. Maggiorazione della somma calcolata a titolo di sanzione pecuniaria (Maggior Profitto o Danno Ambientale) di cui all'art. 1, comma 37 lett. b), della L. n. 308/2004

Maggiorazioni M1 lettera b) punto 1 comma 37

1. Interventi di Nuova Costruzione e ampliamento Maggiorazione della metà
2. Interventi sull'esistente Maggiorazione di 1/3

Maggiorazioni M2 lettera b) punto 2 comma 37

Interventi di manutenzione straordinaria € 3.000

Interventi di restauro scientifico, restauro risanamento conservativo e adeguamento funzionale € 4.000

Interventi di ristrutturazione edilizia € 5.000

Interventi di ampliamento e nuova costruzione € 300/mc (min. € 6.000 max € 50.000)

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

IL PRESIDENTE
Pravettoni Alvaro
Atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Biondi Claudio
Atto sottoscritto digitalmente

I certificati delle firme digitali sopra apposte ed inserite nel relativo file p7m, sono depositate presso l'archivio elettronico del Comune.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lainate, li 17/03/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Biondi Claudio

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Settore Coordinamento Segretario Generale - U/O Controllo del Territorio
Proposta N° 2013 / 49

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/04

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lainate, li 12/04/2013

La dirigente
Simona Parini / INFOCERT SPA

Note: L'approvazione del regolamento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.

La presente non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.